

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
PER LA PROROGA DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Fondo di Integrazione Salariale di cui all'articolo 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 27/2020 ss.mm.ii.

ESAME CONGIUNTO

Il giorno 30 luglio 2020, nell'ambito dell'esame congiunto previsto dall'art. 19 D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 ss.mm.ii., per l'accesso alla proroga del trattamento di FIS ordinario con causale COVID-19, si sono confrontati:

- Expedia Italy S.r.l. (la "Azienda" o "Expedia"), codice fiscale 04036910968, con sede legale e operativa a Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia no. 10, nonché sede operativa a Roma, Via dei Guochi istmici n. 40, in persona della dott.ssa Rosa Simone, in qualità di legale rappresentante, assistita da Confcommercio Roma;

FILCAMS CGIL Federico Antonelli

FISASCAT CISL Mirco Ceotto

UILTuCS Stefano Franzoni

PREMESSO CHE

- a causa della situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, l'Azienda ha registrato e sta tuttora registrando un drastico calo della domanda di stanze di albergo e viaggi, che ha inevitabilmente determinato la riduzione dell'attività commerciale di acquisizione e di conseguenza di *onboarding* e gestione di nuove strutture alberghiere così come di strutture già presenti nel portafoglio;
- di conseguenza, l'Azienda ha fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale ordinario causale COVID-19, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 per un periodo di 9 settimane decorrenti dall'11 maggio 2020;
- l'Azienda farà richiesta di ulteriori settimane residue non fruita durante le prime 9 settimane;
- con comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 21/07/2020 l'Azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 27/2020 ss.mm.ii., ha comunicato alle OO.SS. la necessità di prorogare l'intervento del FIS per 5 settimane (previo utilizzo delle settimane ancora da fruire sulla base della precedente autorizzazione di 9 settimane di FIS) e, eventualmente, per ulteriori 4 settimane;
- nel corso dell'odierno incontro l'Azienda ha chiarito che si continua a rendere necessario procedere con l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale stante le misure di contingentamento delle presenze in Azienda attuate ai sensi dei Protocolli vigenti e comunque per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO

- una riduzione di attività relativamente alle unità produttive site in Roma e Milano per le causali e l'entità ivi indicate e qui di seguito riportate anche all'esito dell'esame congiunto:

Causale: emergenza COVID - 19


Decorrenza indicativa e durata prevedibile della proroga:

sede di Milano: decorrenza dal 06/08/2020 (per effetto del recupero dei residui delle prime 9 settimane), per un massimo di 5 settimane

sede di Roma: decorrenza dal 19/08/2020 (per effetto del recupero dei residui delle prime 9 settimane), per un massimo di 5 settimane

- **Entità e numero lavoratori interessati:** riduzione percentuale per n. 172 lavoratori.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica, presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente.



L'Azienda si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente/o alla possibilità di riattivare l'attività sospesa lo consentano, a richiamare in servizio i lavoratori attualmente in FIS, fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori rispetto alle posizioni fungibili.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 19, D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 ss.mm.ii. per l'accesso all'ammortizzatore sociale con riduzione dell'attività lavorativa come di seguito precisato:

- per la sede di Milano, dal 06/08/2020, per n. 64 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a [7.680] (24 ore massimo per lavoratore),
- per la sede di Roma, dal 19/08/2020, per n. 108 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a [12.960] (24 ore massimo per lavoratore),

in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Qualora persistessero le medesime motivazioni di richiesta di cui sopra, in conformità della normativa applicabile, il presente accordo varrà come esame congiunto di proroga dell'ammortizzatore sociale alle medesime condizioni applicative previste per l'ulteriore periodo individuato dalla normativa sopra richiamata:

Causale: emergenza COVID - 19

Decorrenza e durata prevedibile della proroga:

decorrenza dal 01/09/2020 fino al 31/10/2020, per una durata massima di 4 settimane

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso, ovvero preventivamente all'avvio dell'ulteriore periodo di 4 settimane previsto.

L'Azienda anticiperà il pagamento della prestazione effettuando poi il recupero attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIMENS.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AZIENDA

CONI COMMERCIO ROMA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS